



Comune di Bozzolo

46012 Piazza Europa, 1 – Cod. Fisc. e P. IVA 00185780202

SUAP

Tel. 0376910824 e_mail: ufficiocommercio@comune.bozzolo.mn.it

Il presente atto costituisce allegato A) alla deliberazione C.C./C.M. adottata in data 24-04-2013 n. 26
IL SEGRETARIO COMUNALE



Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Criteri per l'individuazione delle aree
- Art. 5 - Organi competenti
- Art. 6 - Esercizio dell'attività
- Art. 7 - Carta di esercizio e verifica annuale
- Art. 8 - Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio
- Art. 9 - Tipologia dei mercati
- Art. 10 - Aree private
- Art. 11 - Posteggi
- Art. 12 - Posteggi riservati agli agricoltori
- Art. 13 - Orari

TITOLO II - Aree pubbliche

- Art. 14 - Determinazione e dimensionamento delle aree

TITOLO III - Commercio Itinerante

- Art. 15 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 16 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante. Modalità di rilascio
- Art. 17 - Determinazione degli orari
- Art. 18 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli

TITOLO IV - Commercio su posteggio in concessione

- Art. 19 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione in aree mercatali
- Art. 20 - Concessione del posteggio.
- Art. 21 - Utilizzo del posteggio
- Art. 22 - Scambio reciproco di posteggio
- Art. 23 - Decadenza dalla concessione del posteggio
- Art. 24 - Revoca del titolo autorizzatorio a seguito di decadenza dalla concessione del posteggio
- Art. 25 - Revoca della concessione del posteggio
- Art. 26 - Spunta ed assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi
- Art. 27 - Pubblicità dei posteggi liberi

TITOLO V - Subingresso

- Art. 28 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 29 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

TITOLO VI - Sospensioni e Revoche

- Art. 30 - Sospensione dell'autorizzazione di esercizio
- Art. 31 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

TITOLO VII - Norme e direttive

- Art. 32 - Operazioni di accesso e sgombero del mercato
- Art. 33 - Modalità di esposizione della merce e di utilizzo del posteggio
- Art. 34 - Indicazione dei prezzi
- Art. 35 - Pulizia del suolo pubblico
- Art. 36 - Oneri per l'occupazione del suolo pubblico
- Art. 37 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 38 - Condotta dei venditori
- Art. 39 - Presenza dell'operatore commerciale, dimostrazione del titolo, informazioni
- Art. 40 - Calcolo delle presenze
- Art. 41 - Istituzione, spostamento, soppressione, modifica
- Art. 42 - Effettuazione di mercati straordinari
- Art. 43 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

TITOLO VIII - Fiere e Sagre

- Art. 44 - Individuazione delle Fiere
- Art. 45 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere
- Art. 46 - Manifestazioni con esercizio occasionale dell'attività di vendita su aree pubbliche

TITOLO IX - Normativa igienico-sanitaria

- Art. 47 - Normativa igienico sanitaria

TITOLO X - Disposizioni finali

- Art. 48 - Vigilanza
- Art. 49 - Sanzioni
- Art. 50 - Recidiva nelle violazioni
- Art. 51 - Risarcimento danni
- Art. 52 - Diffida. Esecuzione d'ufficio
- Art. 53 - Esposti all'Amministrazione comunale
- Art. 54 - Osservanza degli altri regolamenti comunali
- Art. 55 - Rinvio a norme vigenti. Entrata in vigore
- Art. 56 - Pubblicità del regolamento

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento viene emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e successive modificazioni, della D.g.r. 3/12/2008 n. VIII/8570 e ss.mm.ii. e al D. Lgs. 31/03/1998 n. 114.

2. Esso disciplina:

a. Le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione a soggetti che intendono operare su posteggi siti in questo comune;

b. Le modalità di assegnazione in concessione dei posteggi ai soggetti di cui al punto precedente;

c. Le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai soggetti residenti o aventi sede legale in questo comune;

d. Le modalità di svolgimento del mercato settimanale;

e. Le modalità di svolgimento dell'attività sui posteggi dati in concessione;

f. Le modalità di svolgimento dell'attività itinerante sul territorio comunale;

3. Le relative procedure sono improntate ai criteri di trasparenza e di semplificazione introdotti dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., dalla Legge regionale 27 marzo 2007, n. 8 e con l'osservanza di tutte le direttive regionali e/o ministeriali già impartite o che saranno successivamente emanate.

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

a) **per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche;

b) **per aree pubbliche:** le strade e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico, che siano attrezzate o meno, coperte o scoperte;

c) **per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità e che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

d) **per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

e) **per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la

disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

f) per **presenze** in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;

g) per **presenze effettive** in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;

h) per **autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, che è rilasciato dal Comune sede di posteggio, per gli operatori che operano con posteggio e, dal Comune di residenza, di sede legale o di esercizio dell'attività per gli operatori itineranti;

i) per **mercato straordinario**: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

l) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

m) per **scambio**: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

n) per **settore merceologico**: l'esercizio dell'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;

o) per **tipologia merceologica**: il genere di merce venduta prevalentemente;

p) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

q) per **spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

r) per **imprenditori agricoli**: coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile;

s) per **decreto legislativo** il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;

t) per **Legge Regionale**: la legge della Regione Lombardia n. 6/2010;

u) per **Registro Imprese**: il registro imprese di cui alla Legge n. 580/1993;

v) per **Ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza in data 3 aprile 2002;

z) per **SUAP** : Lo Sportello Unico per le attività Produttive;

aa) per **Responsabile**: il Responsabile dell'Ufficio Attività produttive del Comune di Bozzolo.

bb) per **Regolamento**: il presente Regolamento.

Art. 3
Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico, e la sicurezza;
- d) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
- d) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di adeguati servizi;
- e) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia delle attività commerciali in atto;
- f) disciplinare lo svolgimento dell'attività commerciale nel rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

Art. 4
Criteri per l'individuazione delle aree

L'individuazione delle aree per l'istituzione di **nuovi** mercati sono stabilite nel rispetto degli indirizzi regionali dal Consiglio Comunale, che nell'individuare le determina:

- a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
 - b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
 - c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
 - d) l'eventuale numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed ai battitori;
 - e) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.
2. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variata in relazione:
- a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
 - b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
 - c) alla salvaguardia della pubblica sicurezza;
 - d) alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 5
Organi competenti

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, il rilascio delle autorizzazioni, il ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi nelle diverse forme previste dalla legge, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. Il Comune di Bozzolo, ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge Regionale, stabilisce di non istituire l'apposita commissione consultiva avendo una popolazione inferiore a 15000 abitanti, fermo restando l'obbligo di consultazione delle associazione dei consumatori e degli utenti.

Art. 6
Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a sessanta minuti, decorso il quale è obbligatorio collocarsi ad una distanza non inferiore a 200 metri dalla precedente ubicazione e non è consentito tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. E' vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.
E' vietato effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali o cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo, rilasciata da un comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
5. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, rilasciata da un comune della Regione Lombardia abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente. Per il settore

non alimentare nell'autorizzazione sarà indicato se trattasi di vendita di abbigliamento, accessori ed affini o di generi diversi.

8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionale e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

9. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro 6 mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venir meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all'art. 27 - comma 4 - della legge regionale.

Art. 7

Carta di esercizio e verifica annuale

1. Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio telematica, e dell'attestazione degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali rilasciata in modalità telematica, così come previsto dalla normativa regionale vigente.

2. La verifica dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 27 - commi 7 e 7 bis della legge regionale

Art. 8

Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

1. Per i produttori agricoli, l'autorizzazione di esercizio è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della segnalazione di cui al comma 1, la data di presentazione della segnalazione è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempre che si tratti di segnalazione regolare e completa.

Art. 9

Tipologia dei mercati

1. S'intende per

- **Mercato** = l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzati o meno e destinati

all'esercizio dell'attività, per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

- **Mercato specializzato o esclusivo** = quando il 90% dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini o complementari, con una periodicità non superiore al mese;

- **Mercato stagionale** = quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi;

- **Mercato straordinario** = l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Di norma i mercati straordinari si svolgono, oltre che collegati ad eventi particolari, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo. Nel corso di un anno solare non possono tenersi più di 12 giornate di mercato straordinario.

Art. 10

Aree private

1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita tra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi su dette aree.

2. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del comma precedente, hanno priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentate a livello regionale.

Art. 11

Posteggi

1. Gli standard dimensionali minimi che il comune prende a riferimento per i mercati di nuova istituzione e per quelli potenziati o ampliati sono stabiliti dalla Giunta regionale. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore storico, artistico e ambientale.

2. La concessione del posteggio mercatale o isolato ha una durata di dieci anni.

3. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

4. L'operatore commerciale ha diritto a utilizzare il posteggio assegnato per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.

Art. 12

Posteggi riservati agli agricoltori

1. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

Art. 13

Orari

1. In conformità agli indirizzi della Legge Regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

a) la fascia oraria massima di esercizio risulta compresa tra le ore 05 e le ore 24;

b) il mercato e le fiere non potranno svolgersi nelle giornate di Capodanno, Pasqua e Natale. I mercati che coincidono con tali festività, possono essere anticipati ed esercitati anche in orari diversi da quelli di normale svolgimento. In caso di anticipazione del mercato, le eventuali assenze non saranno conteggiate ai fini della graduatoria di cui all'art. 39 del Regolamento

c) per particolari manifestazioni, comunque da valutarsi di volta in volta, l'attività di vendita su aree pubbliche può essere protratta fino alle ore 02, previa motivata ordinanza del Sindaco e rilascio di autorizzazioni *ad personam*;

d) per particolari motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblico interesse, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuta al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.

Capitolo II Aree Pubbliche

Art. 14

Determinazione e dimensionamento delle aree

1. Il mercato di Bozzolo, riconosciuto "Mercato a valenza storica o di particolare pregio" con d.d.g. del 15 ottobre 2009 (BURL 20 ottobre 2009 n. 42, 1° Supplemento straordinario) consta di n. 59 posteggi, come risulta dall'ultima ricognizione effettuata con deliberazione giunta n. 787 del 20 dicembre 1995.

2. I posteggi risultano così articolati:

MERCATO	Settore merceologico	POSTEGGI
Annuale	Alimentare	14
	Non alimentare	42
	Produttori agricoli	3

3. All'interno del settore non alimentare viene istituita la seguente suddivisione:

- n. 29 posteggi destinati alla vendita di generi di abbigliamento, accessori ed affini;

- n. 13 posteggi destinati alla vendita di generi non alimentari diversi;

4. E' confermata la dislocazione attuale del mercato settimanale che si snoda tra Piazza Europa, Via Paccini, Piazza Pognani, Via Castello.

5. E' confermata l'ampiezza e la dislocazione dell'attuale area del mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli istituito con deliberazione consiliare n. 16 del 253 maggio 2012, consistente in n. 8 posteggi individuati nella parte nord di Piazza Europa.

6. I posteggi del mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli risultano così articolati:

MERCATO	Settore merceologico	POSTEGGI
Annuale	Alimentare	8

5. In particolari occasioni (fiere, manifestazioni) o per esigenze contingenti (lavori, cantieri ecc.), il mercato potrà estendersi verso la Arini, Via Carducci, via Matteotti.

6. In occasione delle fiere il commercio su area pubblica potrà svolgersi nelle stesse aree individuate per il mercato settimanale o su altre aree appositamente attrezzate ed individuate in base alla tipologia di evento fieristico.

7. Sul territorio del Comune di Bozzolo non si prevedono posteggi isolati.

Capitolo III COMMERCIO ITINERANTE

Art. 15

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste temporali limitate a sessanta minuti per effettuare le operazioni di vendita.
2. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
4. **Al fine di** garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale:
 - a) nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
 - b) nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
 - c) in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
 - d) lungo le strade statali, provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina;
 - e) lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e vendita di generi alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli.
5. Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare l'attività di commercio itinerante.
6. Le ordinanze di limitazione o divieto per comprovati motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblico interesse sono emanate dal Responsabile.

Art. 16

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante. Modalità di rilascio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, mediante l'utilizzo dell'apposito modello messo a disposizione dal SUAP, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza. Se società: ragione sociale; sede legale; cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
 - c) il possesso dei requisiti morali e professionali, questi ultimi se necessari;
 - d) il settore o i settori merceologici richiesti;
 - e) la eventuale tipologia merceologica;

f) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

3. Le domande firmate in modalità digitale, devono essere inviate a mezzo di Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: bozzolo.mn@legalmail.it.

Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. Per attestare la data di invio delle domande fa fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema PEC.

4. La domanda viene assegnata in istruttoria al SUAP. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990 e comunica preventivamente alla Direzione Generale della Regione Lombardia competente per il commercio i dati del richiedente, al fine di verificare se lo stesso sia o meno già in possesso di altra autorizzazione itinerante rilasciata da altro comune lombardo.

5. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta; in questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

6. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il SUAP non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

7. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Art. 17

Determinazione degli orari

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante, è consentito nella fascia oraria 7,00 - 21,00.

2. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle giornate Capodanno, Pasqua e Natale.

Art. 18

Vendita di prodotti in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli

1. Le disposizioni di cui agli artt. 15, 16 e 17 del presente Regolamento si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Capitolo IV

Commercio su posteggio in concessione

Art.19

Autorizzazione su posteggi dati in concessione in aree mercatali

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato.

2. La graduatoria è approvata dal Responsabile del Suap.

3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 27 del Regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA, quest'ultima se già posseduta;

c) il possesso dei requisiti morali e professionali, questi ultimi se richiesti;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato, per il quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;

e) l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore e tipologia merceologica) del posteggio richiesto;

f) l'eventuale tipologia merceologica, se imposta.

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

b) attestato di frequenza ai corsi di formazione;

c) anzianità di iscrizione al Registro Imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

d) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dall'iscrizione al Registro Imprese;

e) tipologia merceologica o prodotti non presenti nel mercato;

f) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda.

5. Le domande, firmate in modalità digitale, devono essere inviate a mezzo di Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: bozzolo.mn@legalmail.it.

Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. Per attestare la data di invio delle domande fa fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema PEC.

6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4 del presente articolo.

7. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune.

8. L'autorizzazione e la concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6 del presente articolo, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 20

Concessione del posteggio.

1. La concessione dei posteggi è rilasciata unitamente all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

2. Le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del D. Lgs. N. 59/2010 sono prorogate sino al 31 maggio 2017.

3. Le concessioni di posteggio scadute tra la data dell'intesa Mise, Regioni, Associazioni Nazionali di categoria (5 Luglio 2012) ed i cinque anni successivi, sono prorogate sino al 31 Luglio 2017.

4. Il rilascio delle concessioni successivamente alle proroghe di cui agli art. 2 e 3 del presente articolo, avverrà secondo i criteri stabiliti dalla Conferenza Unificata e secondo le indicazioni che verranno impartite da Regione Lombardia.

4. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art. 21

Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali.

2. Qualora nella concessione e nella autorizzazione non venga indicate le tipologie merceologiche, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

3. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

- a) non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
- b) la distanza che intercorre tra i banchi di vendita ed il marciapiede o, in caso di mancanza del marciapiede, il muro dei fabbricati, deve sempre consentire il transito di eventuali mezzi di soccorso,
- c) Nei punti con restringimento di carreggiata stradale, è consentito il solo posizionamento di espositori mobili dotati di ruote;
- d) tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,80 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,20 misurata nella parte più bassa;
- e) i banchi di vendita devono essere posti in allineamento con gli altri banchi insiti sull'area, nel limite degli spazi assegnati;

- f) gli eventuali allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni tecniche vigenti;
 - g) l'utilizzo di generatori di corrente mobili dovrà essere preventivamente autorizzato e comunque risulta vietato qualora vi sia la presenza della rete elettrica installata dal Comune;
 - h) è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli autorizzati per il posteggio;
 - i) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
 - l) non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
 - m) è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
 - n) i rifiuti devono essere raccolti e conferiti presso i luoghi a ciò destinati o predisposti; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
 - o) è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
4. Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata.

Art. 22

Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Responsabile.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che venga inoltrata apposita istanza al SUAP sottoscritta da entrambe le parti in causa.
3. Lo scambio di posteggio è subordinato ai vincoli di settore e si specializzazioni merceologiche.
3. È facoltà del Responsabile accogliere l'istanza e rilasciare il provvedimento con il quale si prende atto della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni, la cui durata rimane invariata. La domanda di scambio posteggio si considera accolta qualora sussistono le condizioni di cui al comma 4 non venga comunicato il diniego agli interessati entro 60 giorni dalla richiesta.
4. L'accoglimento è subordinato alla verifica delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti del canone Osap nonché all'assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività. La domanda non può accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.

Art. 23

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio se lo stesso non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per più di sedici giornate

anche non continuative, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare debitamente documentati.

2. La documentazione giustificativa deve pervenire al SUAP entro il primo mercato utile. Le giustificazioni che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide.

3. In caso di attività stagionale e previa comunicazione in merito da parte dell'operatore interessato, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini sopra indicati, la decadenza è automatica ed il Responsabile deve immediatamente comunicare all'interessato l'inizio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990.

Art. 24

Revoca del titolo autorizzatorio a seguito di decadenza dalla concessione del posteggio

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio viene revocata contestualmente l'autorizzazione d'esercizio.

2. Il pagamento delle relative tasse è dovuto fino al giorno in cui viene emesso l'atto di revoca.

Art. 25

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso mercato o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere, se possibile, un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

Art. 26

Spunta ed assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dal personale incaricato, entro le ore 8,00 nel rispetto della graduatoria, dei settori e delle eventuali tipologie merceologiche, se previste, nonché delle dimensioni del posteggio in riferimento al veicolo ed alle attrezzature che l'operatore commerciale vuole utilizzare.
2. Per partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti (spunta) è obbligatorio essere inseriti nella graduatoria stilata sulla base delle presenze maturate nel mercato stesso, riferibili all'autorizzazione che viene utilizzata in quel contesto per operare.
3. In caso di parità verrà utilizzato il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese.
4. In mancanza di "spuntisti" inseriti in graduatoria, i posteggi liberi potranno essere assegnati agli operatori presenti alla spunta utilizzando il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro Imprese.
5. La graduatoria di cui al comma 2 del presente articolo verrà aggiornata in occasione di ogni giornata di mercato. Le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare, debitamente documentate, saranno considerate come giustificate.
6. Il numero delle presenze valido per la predisposizione dell'apposita graduatoria prevista dal precedente comma, è dato dal numero delle volte in cui l'operatore, munito di merci per il normale svolgimento dell'attività e di idonee attrezzature per la vendita, nonché di autorizzazione esibita in originale, si è fisicamente presentato sul mercato a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio.
8. Non sarà considerata valida, ai fini delle assegnazioni delle presenze giornaliere, la presenza degli spuntisti che abbandonano il posteggio loro assegnato prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.
6. I titolari di posteggio non possono partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

Art. 27

Pubblicità dei posteggi liberi

1. In caso di disponibilità di posteggi liberi, il Responsabile procede alla pubblicazione, per almeno sessanta giorni, all'Albo Pretorio del Comune del bando di assegnazione, con contestuale trasmissione dello stesso ai commercianti su area pubblica già titolari di posteggio sul territorio ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Capitolo V Subingresso

Art. 28

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che trasmetta telematicamente al Comune l'avvenuto sub ingresso a mezzo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA Mod. B.
6. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non possieda dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività o non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dalla possibilità di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota del Responsabile trasmessa tramite PEC.
7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta ed a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota del Responsabile trasmessa tramite PEC.
8. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere

vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

Art. 29

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Capitolo VI

Sospensioni e Revoche

Art. 30

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di reiterazione, il Responsabile può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Art. 31

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio e l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante vengono revocate dal Responsabile quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
- d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti morali o professionali;
- e) non siano stati assolti gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali, assistenziali;
- f) non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni, la carta di esercizio e l'attestazione di regolarità contributiva;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

3. Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Capitolo VII

Norme e direttive

Art. 32

Operazioni di accesso e sgombero del mercato

1. I titolari di posteggio dovranno accedere al mercato non prima delle ore 06,30 e non oltre le ore 07,30.
2. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 08,00 alle ore 13,00;
3. Le operazioni di vendita non potranno comunque cessare prima delle 12,30.
4. Lo sgombero dell'area dovrà avvenire entro le ore 14,00
5. Il comune potrà, in occasioni e ricorrenze particolari, modificare gli orari sopra indicati, anche su richiesta delle rappresentanze provinciali di categoria;
6. Le operazioni per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupato avranno luogo entro l'orario stabilito per l'inizio della vendita.

Art. 33

Modalità di esposizione della merce e di utilizzo del posteggio

1. L'operatore deve mantenere i banchi in buona e decorosa efficienza, con le merci ben ordinate e convenientemente esposte.
2. Le merci devono essere esposte su banchi di vendita aventi un'altezza minima dal suolo di cm 70, per gli alimentari, e di cm 50 per gli altri generi. Solo ai commercianti di calzature, terraglie, arredamenti, piante, fiori o articoli casalinghi è consentito di posare a terra la merce in vendita.
3. L'eventuale tenda a copertura del banco deve essere applicata ad un'altezza non inferiore a m. 2,20 dal suolo, misurata nella parte più bassa, e deve essere mantenuto in stato decoroso. Alla tenda può essere appesa merce, purché la stessa non sporga dal banco di vendita.
4. La tenda a copertura del banco può superare fino ad un massimo del 40% la superficie autorizzata al suolo, purché la stessa non intralci gli esercizi di vendita attigui o i passaggi destinati al pubblico.
5. Le caratteristiche degli automezzi attrezzati alla vendita dei prodotti alimentari e in generale i banchi di vendita di prodotti alimentari, nonché le modalità di vendita di tali prodotti, devono rispettare le prescrizioni igienico sanitarie contenute nel regolamento comunale d'igiene e nelle norme statali e regionali in materia.
6. L'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette e compact disc è consentito agli operatori che vendono tali prodotti, nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente e comunque senza che ciò arrechi disturbo agli altri operatori ed ai clienti.
7. Non è ammesso l'utilizzo di toni eccessivamente alti o l'uso di megafoni o amplificatori per richiamare i clienti.
8. E' vietato accatastare merce nei posteggi o sui banchi in modo da creare un potenziale pericolo per l'incolumità altrui.

9. E' vietato occupare uno spazio maggiore rispetto a quello concesso, anche in via temporanea.
10. E' vietato occupare i posteggi ed effettuare le operazioni di vendita al di fuori degli orari stabiliti.

Art. 34
Indicazione dei prezzi

1. L'operatore è tenuto ad indicare, per tutte le merci esposte, relativo prezzo di vendita.
2. Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci, tenuti costantemente regolati conformemente alle prescrizioni di legge e puliti, devono essere disposti sui banchi di vendita in modo che l'acquirente possa controllare la pesatura.

Art. 35
Pulizia del suolo pubblico

1. I titolari dei posteggi non devono gettare sul suolo rifiuti o residui di qualsiasi genere inerenti la propria attività. Alla chiusura del mercato, il posteggio occupato ed i tratti di passaggio antistanti e retrostanti, dovranno essere lasciati puliti ed i rifiuti ed i contenitori usati per le merci (cassette, cartoni, ecc.) devono essere raccolti in sacchi per i rifiuti e depositati nei luoghi di raccolta identificati dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 36
Oneri per l'occupazione del suolo pubblico

1. In osservanza del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche è subordinato al pagamento giornaliero del canone dovuti per la occupazione temporanea di suolo pubblico.
2. Diversamente, l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione decennale è sottoposto al pagamento del canone Osap e tariffa di igiene ambientale.
3. I canoni e le tariffe di cui al comma 2 del presente articolo sono riscosse nei modi e nei tempi stabiliti dal competente settore del Comune.
4. Il loro mancato versamento entro i termini imposti comporterà la decadenza e revoca della concessione del posteggio.
5. La permanenza, oltre al tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del dovuto canone di occupazione.

Art. 37

Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o altre manifestazioni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini. E' consentito inoltre l'accesso delle biciclette purché condotte a mano. Non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.
2. All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi e dei mendicanti. È altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

Art. 38

Condotta dei venditori

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.
2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.
3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi, uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art. 39

Presenza dell'operatore commerciale, dimostrazione del titolo, informazioni

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale, della carta di esercizio e dell'attestazione di regolarità contributiva, tutto in originale.
2. In caso di assegnazione di due posteggi nella stessa area mercatale o fieristica, presso ciascun posteggio deve essere sempre presente un addetto alle vendite.
3. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono saper dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare e qualunque altro titolo.

Art. 40
Calcolo delle presenze

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato o della fiera.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o della fiera, si presenta nel posteggio dopo l'orario d'inizio di occupazione dei posteggi oppure si assenta prima dell'orario di fine delle operazioni di vendita, è considerato assente.
3. Il personale incaricato del controllo del mercato o della fiera provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o nella fiera ed il relativo titolo autorizzativo che viene utilizzato in quella occasione.
4. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso lo sportello unico per le attività produttive.
5. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica al primo mercato utile ed entro 15 giorni dall'assenza nel caso di fiere.

Art. 41
Istituzione, spostamento, soppressione, modifica

1. I casi di istituzione, di soppressione, di modifica del giorno di effettuazione dei mercati, delle fiere sono deliberati dal Consiglio Comunale su proposta del Responsabile.
2. Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato è adottato dalla Giunta Comunale.
2. L'aumento e la riduzione del numero dei posteggi dei mercati e delle fiere sono deliberati dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile.
3. Lo spostamento di uno o più posteggi dei mercati e delle fiere è disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, ed è adottato dal Responsabile.
4. Per il trasferimento permanente si procederà alla riassegnazione dei posteggi utilizzando i seguenti criteri:
 - a) osservanza dei settori merceologici;
 - b) osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
 - c) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - d) anzianità di iscrizione al registro imprese;
 - e) necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Art. 42
Effettuazione di mercati straordinari

1. Nel corso dell'anno può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti.
2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

3. La proposta può essere presentata, per iscritto, sia da operatori su area pubblica titolari di posteggio presso il mercato sia dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica.
4. Sulla proposta, che deve pervenire con un anticipo di almeno trenta giorni, decide la Giunta Comunale, della cui decisione deve essere data comunicazione agli operatori almeno con quindici giorni di anticipo.
5. Per lo svolgimento del mercato straordinario il Comune metterà a disposizione un'area proporzionata alle dimensioni dei banchi dei titolari di posteggio aderenti al mercato straordinario stesso.
6. All'interno dell'area di cui al precedente comma 5, saranno assegnati in spunta solo i posteggi che non siano stati occupati dai titolari di posteggio aderenti al mercato straordinario.

Art. 43

Indennizzo, rimborsi, responsabilità

1. Il Comune non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati.
2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

TITOLO VIII FIERE E SAGRE

Art. 44 Individuazione delle Fiere

1. L'amministrazione comunale, con proprio provvedimento, determina le fiere che si svolgono annualmente nel territorio del Comune, la loro denominazione, le date di svolgimento, il luogo in cui le stesse si svolgono, il numero dei posteggi disponibili, le tipologie merceologiche per le quali è ammessa la vendita in relazione all'evento, ricorrenza o festività.

2. Qualora l'Amministrazione comunale, anche sulla base di provvedimenti di cui al comma precedente, debba procedere alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di fiera o al trasferimento dell'intera fiera in altra sede, la rassegnazione dei posteggi a favore dei titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- Anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- Anzianità di presenza nella fiera;
- Anzianità di iscrizione al Registro Imprese

Tenendo comunque conto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie alimentare e non alimentare, alle tipologie merceologie e al tipo di attrezzatura di vendita.

Art. 45 Assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. Possono partecipare alle fiere tutti coloro che sono in possesso dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche. La domanda di partecipazione deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione.

2. La domanda firmata in modalità digitale deve essere inviata a mezzo di Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: bozzolo.mn@legalmail.it. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. Per attestare la data di invio delle domande fa fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema PEC.

Art. 46

Manifestazioni con esercizio occasionale dell'attività di vendita su aree pubbliche

1. Per manifestazioni con esercizio occasionale dell'attività di vendita su aree pubbliche si intendono quelle manifestazioni, organizzate dall'Amministrazione Comunale, da comitati e/o altri soggetti privati, che prevedono al loro interno anche l'esposizione di merci o prodotti, compresi quelli derivanti da attività creativa e/o manuale, con vendita diretta al consumatore.

2. In occasione di tali manifestazioni possono essere ammessi a partecipare solo operatori non professionali, purché pongano in vendita prodotti di natura non prettamente commerciale e fatto salvo il rispetto della vigente normativa fiscale, tributaria e sanitaria.

3. La richiesta di svolgimento della manifestazione deve essere presentata per iscritto almeno 60 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento e deve contenere:

- a) le generalità del richiedente;
- b) il tipo di manifestazione, la data ed il luogo;
- c) gli eventuali prodotti messi in vendita e/o in esposizione nonché la tipologia di operatori che si intende far partecipare;
- d) ogni altra informazione utile (area pubblica o privata, manifestazioni collaterali, attività pubblicitaria etc.).

4. Con proprio atto di indirizzo, la Giunta Comunale, nel demandare al Responsabile l'assunzione degli atti necessari per il corretto svolgimento dell'evento, stabilisce:

- a) le date di svolgimento;
- b) gli orari di svolgimento;
- c) il luogo di svolgimento;
- d) le merceologie ammesse;
- e) il numero di posteggi.

5. Le manifestazioni previste dal presente articolo non possono assumere alcun carattere di ripetitività o ricorrenza.

CAPITOLO IX

NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 47

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'eventuale acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

CAPITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e sull'osservanza del presente regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea giornaliera dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata al SUAP.

Art. 49

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge Regionale, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, le seguenti violazioni:

a) mancata pulizia dell'area: € 500,00;

b) per ogni altra violazione alle norme del Regolamento: da € 75,00 ad € 450,00 (PMR € 150,00).

2. In caso di recidiva delle violazioni indicate nel precedente comma, il Responsabile disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

3. In caso di occupazione, da parte di operatori commerciali su area pubblica in possesso di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività, di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione o concessione, si applicano le sanzioni previste dalla Legge Regionale n. 27/2002, con l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da € 516,00 ad € 3098,00 (PMR € 1032) e la confisca delle merci nel rispetto delle procedure dettate dalla Legge n. 689/1981.

Art. 50

Recidiva nelle violazioni

1. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 51

Risarcimento danni

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalle sanzioni di cui all'art. 51 del Regolamento, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

Art. 52

Diffida. Esecuzione d'ufficio

1. In tutti i casi nei quali sia constatata una azione od omissione in violazione delle norme del Regolamento, il Responsabile, indipendentemente dall'erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore od il responsabile dell'infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivergli all'uopo un termine perentorio.
2. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d'ufficio all'eliminazione del fatto antiggiuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

Art. 53

Esposti all'Amministrazione Comunale

1. Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal Regolamento devono essere indirizzati al SUAP e presentati in forma scritta.
2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.
3. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l'identità dell'esponente.

Art. 54

Osservanza degli altri Regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di polizia urbana e quelle igienicosanitarie.

Art. 55

Rinvio a norme vigenti. Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su area pubblica.
2. Il Regolamento, composto da 58 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.
3. Il presente regolamento abroga ogni disposizione con esso incompatibile, difforme o contraria, contenuta in altri regolamenti comunali.

Art. 56

Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente regolamento è inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione.

ALLEGATO A

Scheda descrittiva del mercato settimanale del venerdì tenutosi la prima volta il 29 maggio 1593, istituito con deliberazione di consiglio comunale n. 134 del 27/11/1980 e riconosciuto "Mercato a valenza storica o di particolare pregio" con d.d.g. del 15 ottobre 2009 n. 10479.

- a) Ubicazione dell'area mercatale: Piazza Europa - Via Castello - Piazza Pognani - Via Paccini;
- b) Giorno di svolgimento: **VENERDI'**;
- c) Totale posteggi presenti nell'area del mercato n.59 così suddivisi:
- a. n. 14 utilizzati per il settore alimentare;
 - b. n. 42 utilizzati per il settore non alimentare;
 - c. n. 3 riservati agli imprenditori agricoli;
 - d. all'interno del settore non alimentare viene operata la seguente suddivisione:
 - a) n. 29 posteggi destinati alla vendita di abbigliamento, accessori ed affini;
 - b) n. 13 posteggi destinati alla vendita di generi diversi;
- d) L'inizio dell'occupazione dei posteggi deve avvenire dalle ore 06,30 e sino alle ore 08,00;
- e) Lo sgombero delle aree deve avvenire dalle ore 12,30 alle ore 14,00;
- f) Il titolare del posteggio non potrà occupare il posto oltre le ore 08,00;
- g) L'assegnazione dei posti temporaneamente liberi (spunta) avverrà dalle ore 08,00;
- h) Le caratteristiche dimensionali del mercato sono riportate nella planimetria allegata che riporta la nuova numerazione progressiva con la quale vengono individuati i posteggi;
- i) I posteggi del mercato del Comune di Bozzolo sono i seguenti:
- | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|----------------------------------|
| ❖ Posteggio n. 01- | mt. 9,00 | X mt. 5,00 | - tipologia: | Non alimentare
Abbigliamento |
| ❖ Posteggio n. 02- | mt. 9,50 | X mt. 5,00 | - tipologia: | Non alimentare
Abbigliamento |
| ❖ Posteggio n. 03- | mt. 8,50 | X mt. 6,00 | - tipologia: | Non alimentare
Abbigliamento |
| ❖ Posteggio n. 04- | mt. 10,00 | X mt. 5,20 | - tipologia: | Non alimentare
Generi diversi |
| ❖ Posteggio n. 05- | mt. 8,00 | X mt. 4,50 | - tipologia: | Non alimentare
Generi diversi |
| ❖ Posteggio n. 06- | mt. 8,00 | X mt. 5,50 | - tipologia: | Non alimentare
Abbigliamento |
| ❖ Posteggio n. 07- | mt. 14,00 | X mt. 8,00 | - tipologia: | Alimentare |
| ❖ Posteggio n. 08- | mt. 6,00 | X mt. 4,00 | - tipologia: | Alimentare |
| ❖ Posteggio n. 09- | mt. 14,00 | X mt. 6,00 | - tipologia: | Alimentare |
| ❖ Posteggio n. 10- | mt. 8,00 | X mt. 5,00 | - tipologia: | Alimentare |

❖ Posteggio n. 11-	mt. 8,00	X mt. 5,00	- tipologia:	Non alimentare Abbigliamento
❖ Posteggio n. 12-	mt. 12,00	X mt. 5,50	- tipologia:	Non alimentare Generi Diversi
❖ Posteggio n. 13-	mt. 7,00	X mt. 4,00	- tipologia:	Alimentare
❖ Posteggio n. 14-	mt. 6,00	X mt. 5,00	- tipologia:	Non alimentare Generi Diversi
❖ Posteggio n. 15-	mt. 6,00	X mt. 4,00	- tipologia:	Alimentare
❖ Posteggio n. 16-	mt. 8,50	X mt. 5,00	- tipologia:	Alimentare
❖ Posteggio n. 17-	mt. 9,00	X mt. 5,00	- tipologia:	Non alimentare Generi Diversi
❖ Posteggio n. 18-	mt. 8,00	X mt. 5,00	- tipologia:	Alimentare
❖ Posteggio n. 19-	mt. 12,00	X mt. 4,50	- tipologia:	Non alimentare Generi Diversi
❖ Posteggio n. 20-	mt. 6,00	X mt. 4,50	- tipologia:	Non alimentare Generi Diversi
❖ Posteggio n. 21-	mt. 9,00	X mt. 5,00	- tipologia:	Non alimentare Abbigliamento
❖ Posteggio n. 22-	mt. 9,00	X mt. 4,50	- tipologia:	Non alimentare Abbigliamento
❖ Posteggio n. 23-	mt. 9,00	X mt. 6,00	- tipologia:	Alimentare
❖ Posteggio n. 24-	mt. 9,50	X mt. 5,30	- tipologia:	Non alimentare Abbigliamento
❖ Posteggio n. 25-	mt. 8,50	X mt. 4,00	- tipologia:	Non alimentare Abbigliamento
❖ Posteggio n. 26-	mt. 11,00	X mt. 5,00	- tipologia:	Non alimentare Abbigliamento
❖ Posteggio n. 27-	mt. 8,00	X mt. 5,00	- tipologia:	Non alimentare Abbigliamento
❖ Posteggio n. 28-	mt. 8,00	X mt. 5,00	- tipologia:	Non alimentare Generi Diversi
❖ Posteggio n. 29-	mt. 8,00	X mt. 4,00	- tipologia:	Non alimentare Abbigliamento
❖ Posteggio n. 30-	mt. 9,00	X mt. 6,00	- tipologia:	Alimentare
❖ Posteggio n. 31-	mt. 10,00	X mt. 5,20	- tipologia:	Alimentare
❖ Posteggio n. 32-	mt. 8,00	X mt. 4,00	- tipologia:	Alimentare
❖ Posteggio n. 33-	mt. 9,00	X mt. 5,00	- tipologia:	Alimentare
❖ Posteggio n. 34-	mt. 8,80	X mt. 5,00	- tipologia:	Non alimentare Abbigliamento
❖ Posteggio n. 35-	mt. 9,00	X mt. 5,00	- tipologia:	Non alimentare Abbigliamento
❖ Posteggio n. 36-	mt. 8,50	X mt. 4,20	- tipologia:	Non alimentare Abbigliamento
❖ Posteggio n. 37-	mt. 10,00	X mt. 5,00	- tipologia:	Alimentare
❖ Posteggio n. 38-	mt. 8,00	X mt. 5,00	- tipologia:	Non alimentare Abbigliamento
❖ Posteggio n. 39-	mt. 9,00	X mt. 5,00	- tipologia:	Non alimentare Abbigliamento
❖ Posteggio n. 40-	mt. 8,00	X mt. 5,00	- tipologia:	Non alimentare Abbigliamento
❖ Posteggio n. 41-	mt. 8,00	X mt. 5,00	- tipologia:	Non alimentare Abbigliamento
❖ Posteggio n. 42-	mt. 9,00	X mt. 5,00	- tipologia:	Non alimentare Generi diversi

❖ Posteggio n. 43-	mt. 10,00	X	mt. 5,00	- tipologia: Non alimentare
				Abbigliamento
❖ Posteggio n. 44-	mt. 8,00	X	mt. 5,00	- tipologia: Non alimentare
				Abbigliamento
❖ Posteggio n. 45-	mt. 6,00	X	mt. 4,50	- tipologia: Non alimentare
				Abbigliamento
❖ Posteggio n. 46-	mt. 6,00	X	mt. 4,50	- tipologia: Non alimentare
				Generi diversi
❖ Posteggio n. 47-	mt. 9,00	X	mt. 5,00	- tipologia: Non alimentare
				Abbigliamento
❖ Posteggio n. 48-	mt. 10,00	X	mt. 5,00	- tipologia: Non alimentare
				Generi diversi
❖ Posteggio n. 49-	mt. 9,00	X	mt. 5,00	- tipologia: Non Alimentare
				Abbigliamento
❖ Posteggio n. 50-	mt. 9,00	X	mt. 5,00	- tipologia: Non alimentare
				Abbigliamento
❖ Posteggio n. 51-	mt. 9,00	X	mt. 5,00	- tipologia: Non alimentare
				Abbigliamento
❖ Posteggio n. 52-	mt. 10,00	X	mt. 5,00	- tipologia: Non alimentare
				Generi diversi
❖ Posteggio n. 53-	mt. 8,50	X	mt. 4,50	- tipologia: Non alimentare
				Abbigliamento
❖ Posteggio n. 54-	mt. 9,00	X	mt. 5,00	- tipologia: Non alimentare
				Abbigliamento
❖ Posteggio n. 55-	mt. 9,00	X	mt. 5,50	- tipologia: Non alimentare
				Generi diversi
❖ Posteggio n. 56-	mt. 6,00	X	mt. 4,00	- tipologia: Non alimentare
				Abbigliamento
❖ Posteggio n. 57-	mt. 4,00	X	mt. 3,00	- tipologia: Produttori
				agricoli
❖ Posteggio n. 58-	mt. 4,00	X	mt. 3,00	- tipologia: Produttori
				agricoli
❖ Posteggio n. 59-	mt. 4,00	X	mt. 3,00	- tipologia: Produttori
				agricoli

j) Lo spazio divisorio minimo tra un posteggio e l'altro, è di 80 centimetri;

k) Tipologie merceologiche escluse: nessuna;

ALLEGATO B

Scheda descrittiva per il commercio in forma ambulante

- c) Tempo massimo per la sosta dei mezzi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante: minuti 60;
- d) L'orario di vendita deve essere compreso nella fascia dalle ore 07,00 alle ore 21,00;
- e) E' interdetto al commercio itinerante durante lo svolgimento dei mercati e delle fiere, tutto il territorio comunale;
- f) L'attività in forma ambulante è interdetta:
 - nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
 - nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
 - in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
 - lungo le strade statali, provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina;
 - lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e vendita di generi alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli.